

Prot. n. 150/10 S.P. Bat

Trani, li 02/11/2010

Al Provveditorato Regionale A.P.

**B A R I**

e, p.c.:

Al vice Segretario Nazionale SAPPE – **B A R I**

Al Segretario nazionale SAPPE – **R O M A**

Al Segretario Provinciale SAPPE – **T R A N I**

Al Direttore Dr.ssa A. A. Bruna Piarulli

Casa Circondariale

**T R A N I**

**Oggetto:** reperibilità del Comandante di Reparto e del personale di Polizia penitenziaria in forza presso gli Istituti Penali di Trani.  
Scarsa chiarezza della nota n. 28809 del 30.10.2010 della Direzione della Casa Circondariale di Trani.

Con riferimento alla ns. nota n. 114/S.P. del 23.10.2010 a cui ha fatto seguito la nota n. 28809 del 30.10.2010 della Direzione del carcere Trani, prendiamo atto ancora una volta di come sia facile travisare le argomentazioni, né tantomeno ci sentiamo soddisfatti di quanto scritto su tale argomento.

L'art. 18, legge 395/90, prevede, al comma 6, che il **“comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio [..]”**; mentre il successivo comma 7 prevede che **“il comandante del reparto che non usufruisce dell'alloggio di servizio deve assicurare la reperibilità”**, che viene retribuita, ai sensi dell'art. 12 del vigente A.Q.N., sino a quando non entra in possesso dell'alloggio.

Quanto sopra è stato ribadito anche dalla recente circolare del D.A.P. – Ufficio per le relazioni Sindacali, n. 0232954 del 24 giugno 2009, che quindi esclude, nel caso specifico, **l'attuale comandante di reparto pro tempore di Trani, che sin dal suo insediamento ha fruito dell'alloggio di servizio.**

Premesso quanto sopra, ci chiediamo se il Direttore del carcere di Trani abbia mai verificato, prima di firmare il prospetto in cui sono riportati i turni di reperibilità mensili della polizia penitenziaria, se, durante le assenze del Comandante, quando questi è stato sostituito, sia stata corrisposta a chi lo sostituisce, assumendone le relative funzioni, l'indennità di reperibilità e se questa è stata corrisposta tante volte quante erano le relative giornate di sostituzione, tenuto conto



che, colui che lo sostituiva, non fruiva di alloggio di servizio ed era tenuto, per legge, alla reperibilità derivante dalle funzioni di Comandante di Reparto.

Inoltre, risulta anomala la trascrizione sul mod. 14/Agenti che il Comandante di reparto è reperibile dalle ore 18 alle ore 24, quando invece lo stesso è sempre reperibile, per questioni attinenti l'attività relativa alla sua specifica funzione di comando.

L'annotazione sul mod. 14/A, relativa alla reperibilità del comandante, che, dalla Direzione del carcere di Trani, è ben circostanziata nel tempo (reperibilità 18-24), crea confusione e induce in errore il personale, che erroneamente potrebbe pensare che prima di tale orario, o dopo, il comandante non sia più reperibile, in caso fosse necessario contattarlo.

**A parere di questa O.S. tale annotazione è irrilevante, in quanto la reperibilità del Comandante è assorbita dalla sua semplice presenza in servizio.**

Quanto sopra è una anomalia tutta di Trani, ma pare che il tutto sarebbe scaturito, da una richiesta di autorizzazione, in tal senso, rivolta dall'attuale Comandante al Direttore del carcere.


Tale procedura, senza alcun specifico precedente per Trani, e pensiamo anche negli altri istituti penitenziari italiani, non è chiara ed è ns. preciso dovere, come Sindacato di Polizia, cercare di fare trasparenza su ciò, in quanto si va ad innescare in un pericoloso clima di confusione, di incertezza e diffidenza in atto a Trani.

Per concludere si chiede ai dirigenti sindacali in indirizzo di prestare la massima attenzione su tale situazione, affinché sia fatta la dovuta e necessaria chiarezza nell'interesse di tutti i lavoratori.

Distinti saluti.

Il V. Segretario Provinciale

Michele Casamassima





*Ministero della Giustizia*

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
DIREZIONE ISTITUTI PENALI DI TRANI

Prot. n. 28809

Trani, 30/10-2010

All'O.S. Sappe  
**BARI**

Al Prap Puglia  
Ufficio Relazioni sindacali  
Rif. nota 28640 del 26/10/2010  
**BARI**

**Oggetto: Riscontro nota dell'O.S. Sappe n. 114/S.P./10 del 23.10.2010.**

In riscontro alla nota in epigrafe, si rappresenta quanto segue.

La nota GDAP 0229172-2009 del 23 giugno 2009, della Direzione Generale del Personale e della formazione fornisce univoche precisazioni sull'argomento della reperibilità ex art. 18 della legge 395/1990 e le indennità di reperibilità del Comandante di Reparto, in questo istituto, seguono pedissequamente questa disciplina.

Si rappresenta che l'assegnazione gratuita dell'alloggio al comandante di Reparto assoggetta il comandante del Reparto ad un obbligo – non ad un diritto o ad un *benefit* – e cioè all'obbligo di fruire dell'alloggio di servizio.

V'è di più. Il comandante del Reparto autorizzato a non usufruire dell'alloggio di servizio è comunque obbligato ad assicurare la reperibilità.

In definitiva, il comandante deve assicurare la propria reperibilità a prescindere dalla fruizione dell'alloggio di servizio.

Ciò posto, l'indennità di reperibilità, essendo (obbligatoriamente) connessa per legge alla funzione di comando e non alla fruizione dell'alloggio demaniale in concessione gratuita, va predisposta per il comandante del Reparto, indipendentemente dalla fruizione dell'alloggio di servizio, e di ciò si ritiene opportuno e doveroso informare tutto il personale, attraverso l'indicazione sul modello 14A.

Del resto, il comandante attuale, proprio in ragione della sua reperibilità, è stato costretto a rientrare dalle ferie nell'anno 2009, è stato più volte allertato dal personale a vario titolo, per pericoli presunti o reali, ed ha sempre assicurato la propria reperibilità, oltre alla pronta informazione alla scrivente.

Deve evidenziarsi, infine, che, ai sensi dell'AQN vigente, "*ciascun dipendente, ad esclusione del Comandante di Reparto o chi ne assuma le funzioni, non può effettuare più di un turno mensile di reperibilità*", anche in questo caso indipendentemente dalla circostanza che l'alloggio di servizio sia o meno disponibile ed utilizzato.

L'annotazione sul mod. 14/A serve, è evidente, comunica a tutto il personale questa incombenza, ferme restando le disposizioni superiori in ordine alla corresponsione delle indennità.

Se, viceversa, dovessero riconoscersi limiti quantitativi alla indicazione di turni di reperibilità da parte del comandante, questi potrebbe opporsi ad un eventuale richiamo in servizio disposto dalla scrivente o dai Superiori uffici.

Tale disciplina, disposta dalla scrivente come è dato desumere dalla firma del mod. 14A, con ogni evidenza, è applicabile anche al comandante facente funzioni, mentre per il restante personale si applicano le disposizioni dell'AQN.

In conclusione, si evidenzia che il Comandante di Reparto non è remunerato per le reperibilità prestate, pur avendole costantemente assicurate.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
dr. SSA *A. B. Piarulli*